



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF III/7817/C3

Venezia, 17 giugno 2014

- Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali
- Ai Dirigenti degli UST del Veneto
- Agli Ordinari Diocesani del Veneto
- All'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia - TRIESTE

OGGETTO : O.M. n. 38 del 22 maggio 2014 – Graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica per l'a.s. 2014/2015.

Secondo quanto stabilito all'art. 10, comma 4 della citata O.M., questo Ufficio deve predisporre, entro il 14 luglio 2014, la graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al fine di individuare il personale eventualmente in esubero.

Lo stesso art. 10, comma 3, prevede che il punteggio con cui si è inseriti nella predetta graduatoria venga attribuito sulla base delle tabelle di valutazione allegate al Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità sottoscritto il 26 febbraio 2014.

A tal fine, si invia, per la compilazione da parte di tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo in servizio presso codeste Istituzioni Scolastiche (*esclusi i collocandi a riposo e i docenti in assegnazione provvisoria titolari in altre regioni*), la scheda per l'attribuzione del punteggio nella graduatoria regionale e un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Si ritiene utile inviare, in allegato, la graduatoria regionale, suddivisa per diocesi, compilata da questo ufficio per l'a.s. 2013/2014, **aggiornata con il punteggio dell'anno scolastico 2012/2013 relativo all'anzianità di servizio (ruolo e continuità).**

Le SS.LL. e i docenti interessati, prioritariamente, avranno cura di effettuare una verifica dei punteggi riportati nella predetta graduatoria. Poi confronteranno tali punteggi con quelli derivanti dalle dichiarazioni prodotte dai docenti.

Se i due punteggi sono **corrispondenti** le schede saranno **trattenute** agli atti della scuola.

Saranno, invece, inviate a quest'Ufficio, **entro il 30 giugno 2014**, solo le schede da cui emergono incongruenze con i punteggi attribuiti nella graduatoria o in cui si riscontrano inesattezze e/o integrazioni (es. variazioni riguardanti ESIGENZE DI FAMIGLIA e/o TITOLI GENERALI) e le schede documentate dei docenti che usufruiscono dei benefici della legge 104/92 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 comma 5 e 7).

N.B.: Si ricorda di tener conto che il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre dall'a.s. 2009/2010 (vedasi nota 5 della tabella di valutazione allegata al citato CNI concernente la mobilità).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini